

Tipologia:

FISCO

Protocollo: **2002912** Data:

24.02.2012

Oggetto: **CERTIFICAZIONE RITENUTE - COMPENSI**

COLLABORATORI

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari sono disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito www.assosnai.it, accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria.

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2012.

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Ricordiamo che la scadenza per rilasciare la certificazione unica delle ritenute effettuate ai percipienti di compensi ad esse soggette, per tutti i committenti sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo d'acconto o d'imposta nel corso del 2011, è il **28 febbraio 2012**.

I redditi che vanno indicati nella certificazione sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25, 25 bis e 25 ter del DPR 600/73), vanno indicati nella certificazione quelli relativi a:

1. compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
2. provvigioni, anche occasionali, per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2011); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
3. corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore;
4. utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
5. somme erogate a titolo di diritti d'autore;
6. indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale;
7. compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La certificazione deve attestare:

- a) l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione delle relative causali. Si specifica, pertanto, che devono essere indicate, oltre all'ammontare lordo del compenso corrisposto, anche le somme non soggette a ritenuta, quali i rimborsi delle spese sostenute per conto del committente o la quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile, per arrivare alla somma che è stata effettivamente assoggettata a ritenuta. Occorre, inoltre, sottolineare che non si deve tenere conto del contributo integrativo del 2% o del 4% destinato alle Casse professionali, il quale non fa parte né del compenso né delle somme non soggette. Al contrario, rileva il contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps;

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

- b) l'ammontare delle ritenute operate;
- c) le detrazioni d'imposta effettuate;
- d) la quota effettivamente rimasta a carico del percipiente (pari a 1/3 dell'importo del contributo trattenuto dal soggetto che eroga il compenso) in merito alle somme assoggettate al contributo versato obbligatoriamente alla Gestione separata dell'INPS.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere sottoposte a certificazione anche le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2012

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2011 pari rispettivamente al 26,72% per i soggetti privi di altra copertura e al 17% per i rimanenti iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che la Legge n. 183 del 12/11/2011 ha previsto per il 2012 un aumento dell'1% per tali aliquote portandole rispettivamente al 27,72% e al 18%.

Cordiali saluti.

ASSOSNAI
La Segreteria